

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITA'

1. E' costituita con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, una Associazione Sportiva denominata "GYM AOSTA Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale".

2. L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

3. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della ginnastica intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci attraverso:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- b) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nell'attività sportiva;
- c) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non;
- d) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei e potrà tra l'altro svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

5. L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI.

6. I colori sociali sono il giallo e il blu.

7. L'associazione ha sede legale in Aosta. E' facoltà del Consiglio direttivo di variare la sede nell'ambito della Regione Autonoma Valle d'Aosta, così come di costituire sedi secondarie nel numero e nelle località che riterrà più opportuni.

Art. 2

SOCI

1. L'Associazione è composta da Soci: Fondatori, Benemeriti, Effettivi, Sostenitori e Atleti

I soci FONDATORI sono coloro che hanno fondato l'Associazione.

I soci BENEMERITI sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione hanno dato ad essa un notevole contributo. Sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci EFFETTIVI sono coloro che, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci SOSTENITORI sono coloro che versano liberamente contributi aggiuntivi in favore dell'Associazione.

I SOCI ATLETI sono coloro che, in possesso della tessera federale, svolgono attività agonistica in favore dell'Associazione. I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione e supporto dell'attività sportiva.

La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

2. L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. La richiesta di ammissione si considera comunque accolta qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale.

I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

- Condivisione delle finalità dell'associazione,
- Essere dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione ginnastica d'Italia e dei suoi organi.
- la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dalla segreteria dell'Associazione.
- non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con carattere di temporaneità

3. Tutti i Soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

4. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie o decesso;
- b) morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;
- c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione.

Il provvedimento di radiazione, proposto dal Collegio dei probiviri e assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. alla quale deve essere convocato il socio interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.. Il Socio radiato non può essere più ammesso.

Art. 3

PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, da ogni altra entrata, anche di natura commerciale che concorra ad incrementare il patrimonio e i fondi sociali. Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 4

QUOTE SOCIALI

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati. I soci che non provvedano entro 30 giorni dalla scadenza di tali termini al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 60 comporterà la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 5

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 6

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea Generale in seduta straordinaria dei Soci oltre che dal Presidente – motu proprio - e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto da inviarsi via posta ordinaria o elettronica ai Soci oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa.

6. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da segretario nell'Assemblea.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni che avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.

Art. 7

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

2. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, non più di un associato.

Art. 8

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:
 - a) discute ed approva la relazione - morale - tecnica - economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
 - b) approva il rendiconto economico e finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposti dall'organo competente;
 - c) elegge, fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. In caso di pari iscrizione all'Associazione, risulta eletto il più anziano di età.
 - d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
 - e) delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;
 - f) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

2. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Per le Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo dei Soci. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 9

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:
 - a) delibera le modifiche statutarie;
 - b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;
 - c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
 - d) delibera in ordine all'integrazione degli organi sociali elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

2. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 18, occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci.

Art. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato per la Federazione Ginnastica d'Italia; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei Conti, e del Collegio dei Proviviri.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Art. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 8 consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci. Essi durano in carica n. 4 anni e sono rieleggibili. L'elezione dei consiglieri da parte dei soci avviene mediante espressione di un numero di preferenze non superiore a 5.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. All'interno del Consiglio Direttivo non possono essere eletti più di due persone con relazione di parentela o affinità entro il 2° grado. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell'Associazione o della Federazione Ginnastica d'Italia sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo - i cui componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di dirigenti - elegge tra i propri membri il Vice-Presidente, il Segretario (che assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo), il Tesoriere (tiene la contabilità) e i Direttori sportivi (essi curano i rapporti con i responsabili tecnici delle sezioni di ginnastica).

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno n. 2 Consiglieri o il Presidente del Collegio

dei revisori dei Conti. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere diramata dal Segretario almeno tre giorni prima della data stabilita, mediante comunicazione verbale o scritta contenente l'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza di esso e sono prese a maggioranza dei presenti. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'Associazione cessa di appartenere alla Federazione Ginnastica d'Italia saranno personalmente e solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla Federazione stessa. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g) propone all'Assemblea generale ordinaria dei soci la nomina dei soci Benemeriti;
- h) stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;
- i) delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio dei Provirvi.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali o territoriali della Federazione Ginnastica d'Italia.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, ai componenti di organi deliberativi e/o di controllo, per l'attività svolta all'interno dell'associazione avendo tutte le cariche sociali, carattere onorario e gratuito.

I Soci così nominati avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo - anche non contemporanee - comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l'Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il bilancio o la relazione annuale sull'attività sociale con il voto contrario di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Art. 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dall'Assemblea Generale Ordinaria nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente. In caso di impedimento definitivo di un componente effettivo del Collegio subentra il revisore supplente, il quale durerà in carica sino alla scadenza naturale del componente sostituito.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali. Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.

ART.13

MEDICO SOCIETARIO

Un medico societario cura che siano attuate tutte le norme di vigilanza sulla salute dei Soci atleti. Esso è nominato dal Presidente, su designazione del Consiglio Direttivo, e sarà invitato a partecipare alle riunioni in cui è prevista una discussione in materia sanitaria.

Art. 14

APPROVAZIONE BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'associazione o riserve o altre poste di capitale netto.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge. Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

Art. 15

INCOMPATIBILITA'

Le cariche di componente di organi direttivi ovvero di controllo sono incompatibili con gli incarichi di tecnico e/o istruttore sociale. La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche. Il Presidente in carica non potrà ricoprire cariche analoghe in altre associazioni ovvero società affiliate alla Federazione Ginnastica d'Italia che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale delle gare.

Art. 16

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e della Federazione Ginnastica d'Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI. I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione. Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato da i primi due in accordo. Nel caso in cui non si addivenga ad un accordo assume la presidenza del Collegio il delegato regionale del CONI.

Al Collegio dei Probiviri che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Art. 18

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento della Associazione deve esser presentata da almeno 4/5 dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere: a) devoluto alla Federazione Ginnastica d'Italia o ad altra associazione con finalità analoghe; b) destinato comunque a finalità di pubblica utilità. L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a) e b) del comma che precede non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d'Italia.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Art. 19

NORME INTEGRATIVE

Il presente statuto approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 26 febbraio 2005 deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione, entra in vigore il 1 marzo 2005 e sarà sottoposto all'approvazione della Federazione Ginnastica d'Italia.

Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci alla Federazione Ginnastica d'Italia per la loro approvazione, pena la decadenza.

AOSTA, 9 MAGGIO 2007

Il Presidente
Marco Fucini



11 MAG 2007

Registrato ad AOSTA il al N° 1953
serie III Esatti Euro DUECENTOTRENTAQUATTRO
(€ 232.68*)

IL CAPO AREA SERVIZI
Diano
Per delega del Direttore
IL CAPO AREA SERVIZI
DIANO Santo